



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.15

Adunanza del 19 maggio 2017

Oggetto: CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIOTELEMOLISE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEMOLISE") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL D.M. 9.12.1993, N. 581 CONT. N. 03 Anno 2017. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno diciannove (19) del mese di maggio (05) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n°32/2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto del Ministero delle poste e delle comunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581.

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2011 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise contenente la delega al Co.re.com. Molise all'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

PREMESSO che il Comitato nella seduta del 14 febbraio 2017, dall'esame della relazione dell'Università degli Studi del Molise prot. n. 1725/17 del 13 febbraio 2017 e del contenuto delle registrazioni dei programmi segnalati con la predetta nota, ha ritenuto che vi fosse a carico di codesta emittente televisiva la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio per quanto di seguito specificato;

- 1) Violazione delle disposizioni in materia di sponsorizzazione nella trasmissione *“In cucina con lo chef”*

Nome programma: *“In cucina con lo chef”*

Tipologia di programma: programma di cucina (*cooking show*)

Il Comitato, in considerazione del fatto che durante la trasmissione, che ha una durata inferiore ai quaranta minuti, compaiono in sovrapposizione, in alcuni casi anche più di una volta, i loghi degli sponsor, nonostante questa forma di sponsorizzazione sia consentita per una sola volta, per non più

di cinque secondi, quando, però la trasmissione abbia durata non inferiore a quaranta minuti, ha ritenuto che ciò possa costituire una violazione della normativa in materia. In particolare il Comitato ha evidenziato che ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. b), TUSMAR e art. 3, co. 1, lett. b), Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*" (a titolo esemplificativo delibera n. 143/12/CSP) i programmi sponsorizzati debbano essere chiaramente riconoscibili come tali e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma. In particolare, l'articolo 4 del citato decreto prevede, quali forme consentite di sponsorizzazione televisiva, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima per una sola volta e per non più di cinque secondi quando la trasmissione abbia una durata non inferiore a quaranta minuti (comma 3). Tali citazioni si intendono consentite, e non sono considerate come forme pubblicitarie, a condizione che non contengano slogan pubblicitari e presentazione o esibizione di prodotti. Pertanto, il Comitato ha ritenuto che la trasmissione in oggetto violi l'articolo 4 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581.

Le attività sponsorizzate sono: Spazio Cucina Vitale Salvatore, Pura Acqua, TreG, Euro Surgelati Italia, Morea Dega¹, Dolci Tentazioni.

Puntata 1.

Inizio: 11:41:51 – Fine: 11:52:51

Data: 20/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Puntata 2.

Inizio: 11:53:57 – Fine: 12:02:03

Data: 20/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Puntata 3.

Inizio: 12:04:00 – Fine: 12:13:49

Data: 20/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Puntata 4.

Inizio: 12:16:12 – Fine: 12:26:21

¹ Nome dell'attività non chiaramente leggibile.

Data: 20/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Puntata 5.

Inizio: 12:28:18 – Fine: 12:42:50

Data: 20/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Puntata 6.

Inizio: 12:44:43 – Fine: 12:55:07

Data: 20/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte; Dolci Tentazioni: 2 volte.

Replica il 21/11/2016 alle ore 12:33:41.

Puntata 7.

Inizio: 18:47:17 – Fine: 18:57:18

Data: 21/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Replica il 22/11/2016 alle ore 12:23:11.

Puntata 8.

Inizio: 18:50:20 – Fine: 19:01:07

Data: 22/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Replica il 23/11/2016 alle ore 12:23:20.

Puntata 9.

Inizio: 18:46:25 – Fine: 18:59:06

Data: 23/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Replica il 24/11/2016 alle ore 12:30:12.

Puntata 10.

Inizio: 18:50:35 – Fine: 19:01:03

Data: 24/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Replica il 25/11/2016 alle ore 12:34:26.

Puntata 11.

Inizio: 18:45:05 – Fine: 19:00:46

Data: 25/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte.

Replica il 26/11/2016 alle ore 12:26:57.

Puntata 12.

Inizio: 18:50:27 – Fine: 19:00:20

Data: 26/11/2016

Sponsor che compaiono: Spazio Cucina Vitale Salvatore: 2 volte; Pura Acqua: 2 volte; TreG: 2 volte; Euro Surgelati Italia: 2 volte; MoreaDega: 2 volte; Dolci tentazioni: 2 volte.

PREMESSO che il Comitato – Co.re.Com. nella seduta del 14 febbraio 2017 ha dato mandato alla struttura amministrativa di avviare il procedimento di contestazione;

CHE in data 15/02/2017, con nota PEC prot. n. 1848, il Servizio ha notificato la contestazione dell'infrazione;

LETTA la memoria difensiva acquisita al prot. N. 2649 del 3/03/2017 a firma dalla Società in oggetto emarginata, pervenuta a seguito della suddetta contestazione nella quale la stessa società ritiene che i rilievi e le relative contestazioni del Corecom Molise siano infondati e che la Telemolise non violi le norme attualmente vigenti per la trasmissione dei messaggi pubblicitari. In particolare la Società, nella citata memoria, afferma che la stessa non ha trasmesso programmi sponsorizzati di cui al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 e che quindi la contestazione sia assolutamente inconferente e che la trasmissione oggetto di contestazione denominata "In cucina con lo chef" non sia un programma sponsorizzato. La Società aggiunge, inoltre, che le sovraimpressioni che appaiono sul programma "In cucina con lo Chef" rientrerebbero nella categoria delle cosiddette "sovraimpressioni animate" ai sensi della delibera dell'Agcom n. 211/08/CSP. La società, poi, evidenzia che anche il Vademecum dell'Agcom del luglio 2010, richiamando le suddette delibere, prevede la possibilità di trasmissione di "sovraimpressioni o esposizioni, statiche o animate "in logo che appaiono in contemporanea al programma, nel sottopancia dello schermo, preannunciate da un segnale acustico e della durata di pochi secondi". Tali trasmissioni sarebbero da considerare quale

“Pubblicità tabellare” e non sponsorizzazioni. La Società, sottolinea, inoltre, che le sovraimpressioni delle aziende commerciali in oggetto sono trasmesse in un riquadro nel quale è inserita anche la scritta “pubblicità” e con una adeguata segnalazione acustica;

RICHIAMATO l'allegato A) al verbale n. 09 del 24 marzo 2017 relativo all'audizione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, All. A) della delibera 136/06/CONS – “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” della società Radio Telemolise s.r.l. in merito ai fatti contestati con la citata nota prot. n. 1848/17, nel quale la Società ribadisce di ritenere la contestazione infondata e si riporta integralmente agli scritti difensivi prot. N. 2649/17;

CONSIDERATO che:

nella normativa vigente non appaiano emergere espressi divieti che impediscano la presenza di diverse forme pubblicitarie in programmi sponsorizzati. Pertanto, sembra opportuno non considerare in maniera restrittiva quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 581/93 nella parte in cui sembrerebbe escludere la possibilità di ulteriori forme di pubblicità (anche in virtù del comma 5 della medesima disposizione: «Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223»).

Pur rientrando il tipo di trasmissioni in questione nella categoria di programmi definiti come “programmi sponsorizzati”, Ai sensi dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3 comma 1 lettera b) del DM 9 dicembre 1993 n.581 ed essendo chiaramente presenti nei programmi stessi le forme della sponsorizzazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, tuttavia è possibile sostenere che le sovraimpressioni che appaiono nel programma rientrino nella categoria di “sponsorizzazioni in schermo diviso” così come identificate nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva (punto 53 e sgg.: *Schermo diviso e sponsorizzazione 53. In virtù dell'articolo 1, lettera e), della direttiva, per «sponsorizzazione» si intende ogni contributo di un'impresa al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di pro-muovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o suoi prodotti (39). Secondo la sentenza RTI che interpreta l'articolo 17 della direttiva sulla sponsorizzazione, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) della direttiva deve essere interpretato nel senso che non vieta l'inserimento del nome e/o*

del logo dello sponsor in momenti diversi dall'inizio o dalla fine del programma. Alla luce di tale giurisprudenza, nulla quindi vieta l'utilizzazione della tecnica dello schermo diviso per fare apparire il logo e/o il nome dello sponsor nel corso della diffusione del programma sponsorizzato.)

Ciò implica che, pur se anche la seconda argomentazione dell'emittente non è corretta la stessa, in realtà, impone un ulteriore approfondimento della segnalazione.


In realtà, è vero che ai sensi dell'art. 4 del DM 9 dicembre 1993 n.581 la sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi solo ad inizio o fine programma ed è anche vero che è concesso far comparire i loghi degli sponsor durante il programma solo se esso superi i 40 minuti di durata e con delle regole e tempistiche ben precise (come indicato nella segnalazione) ma è anche vero che l'emittente può fare quel tipo di pubblicità facendo apparire il nome degli sponsor nel corso della diffusione del programma alla luce della sopracitata Comunicazione interpretativa della Commissione europea. 3.1.2. In proposito rileva anche un precedente (sentenza cosiddetta RTI, Corte di giustizia delle Comunità europee, 23 ottobre 2003, RTL Television GmbH c/ Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, C-245/01 «RTL») richiamata sempre nella Comunicazione interpretativa), in virtù della quale la stessa Commissione dichiara che è possibile inserire il nome e/o il logo dello sponsor in momenti diversi dall'inizio o dalla fine del programma.

Tutto questo non contraddice la segnalazione ma integra quanto la stessa sostiene, rendendo difatti l'attività dell'emittente "regolare" ma rientrante in altra categoria rispetto a quella richiamata nella difesa.

TANTO PREMESSO, PER LE MOTVAZIONI SOPRA RIPORTATE

UNANIME DELIBERA

1. Di proporre all'Agcom l'archiviazione del procedimento in oggetto;
2. Di notificare il presente atto all'Agcom;
3. Di trasmettere all'Agcom, altresì, copia del fascicolo amministrativo e del materiale oggetto di contestazione;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito web del Corecom Molise;
5. Di notificare il presente atto alla Società interessata.

Il verbalizzante
Drssa Angela Aulfiero


Il Presidente
Avv. Andrea Laressa
